



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
SUOR ORSOLA  
BENINCASA

DG-ERIC|24/11/2022|CONVENZIONI  
ITALIA 17



### CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI TIROCINIO E STAGE

Tra

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, Codice fiscale 80040520639, d'ora in poi denominato "soggetto promotore" e "Università", rappresentato dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro, nato a Napoli il 04.04.1951,

e

Ministero della cultura, rappresentato dalla Direzione generale *Educazione, ricerca e istituti culturali* – DG ERIC con sede legale in Roma (RM), Via Milano 76, 00184, c.f. 97831180589, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" e "DG ERIC", rappresentato dal Direttore Generale Dott. Mario Turetta, nato ad Alpignano (TO) il 01.10.1958, Oggetto Sociale – Codice Ateco 8411

#### VISTO

- l'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e s.m.i. in base al quale - al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi - i soggetti individuati al c.1, lettera a), possono promuovere tirocini curriculari in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- l'art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

#### PREMESSO CHE

- il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 142/98, a promuovere tirocini curriculari;
- alla DG ERIC, in seno al Ministero della cultura, sono attribuite le competenze generali in materia di coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca ai sensi dell'art. 15 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 e s.m.i., recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- la presente Convenzione costituisce riferimento generale per l'attivazione dei tirocini curriculari presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero della cultura, e che, in particolare, ai sensi della sopra citata normativa, "e) approva e valuta gli obiettivi dei tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli Archivi di Stato, nonché da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero; f) autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero;";
- per tirocinio curriculare si intende il tirocinio finalizzato al completamento di un percorso formativo più ampio intrapreso dal tirocinante che dà diritto a crediti formativi; lo stesso è incluso nei piani di studio di Università o di Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, oppure previsto all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione pur non direttamente finalizzato al conseguimento di crediti formativi ma promosso da Università o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio dei titoli accademici o da ente di formazione

accreditato; i destinatari dell'iniziativa sono studenti universitari (compresi gli iscritti a master universitari, scuole di specializzazione o ai corsi di perfezionamento);

- per struttura ospitante - con le relative competenze e implicazioni richiamate negli articoli della presente Convenzione - si intende la specifica sede di attivazione e di svolgimento del tirocinio in seno alle strutture centrali e periferiche del Ministero della cultura;

### **CONSIDERATO CHE**

In relazione ai soggetti che in attuazione della presente convenzione si intendono avviare in tirocinio, il **soggetto ospitante** e l'effettiva struttura ospitante dichiarano sotto la propria responsabilità:

- a. che sono in regola
  - Con la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
  - Con l'applicazione integrale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello sottoscritti dalle OOSS comparativamente rappresentative a livello nazionale;
  - Con gli obblighi della Legge 68/99.
- b. Che il tirocinante non verrà impiegato per
  - Sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  - Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
  - Sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali.
- c. Che non saranno ospitati tirocinanti
  - Per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
  - Per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità;
  - Per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Tutto ciò visto, premesso e considerato,

**si conviene e si stipula per quanto segue:**

#### **Art. 1**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti per tirocini curriculari.

#### **Art. 2**

1. Il soggetto ospitante dichiara di collaborare con l'Università per l'attivazione di tirocini disciplinati dalla L. 196/97 e successivo decreto attuativo denominati tirocini/stage formativi e di orientamento curriculari da svolgersi durante 1) percorsi di studio universitari (connessi a CFU o fuori dal piano di studi) e 2) corsi di perfezionamento o master. Ai sensi dell'art. 18, co° 1, lettera d della L. 196/97, "le predette tipologie non costituiscono rapporto di lavoro, essendo a titolo gratuito". La finalità del tirocinio curriculare è quella di perfezionare il processo di apprendimento e di formazione consentendo momenti di alternanza tra studio e pratica esperienziale.
2. Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio/stage, l'attività di formazione ed orientamento è verificata dal tutor responsabile delle attività didattico-organizzative designato dal soggetto promotore e dal tutor del tirocinante individuato dalla struttura ospitante;

3. Per ciascun tirocinante/stagista, inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione, è predisposto un progetto formativo contenente:

- a. dipartimento di appartenenza;
- b. data stipula convenzione;
- c. dati identificativi del tirocinante/stagista;
- d. dati tirocinio/stage: sede tirocinio, durata, tempi di presenza in struttura;
- e. dati struttura Ospitante;
- f. tutor struttura ospitante;
- g. tutor Soggetto promotore;
- h. ambito del tirocinio/stage: settore di attivazione del tirocinio, obiettivi e competenze da acquisire, attività formative da svolgere;
- i. estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile.

#### **Art. 3**

Durante lo svolgimento del tirocinio/stage, il tirocinante/stagista è tenuto a:

- a. svolgere le attività descritte nel progetto formativo;
- b. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d. rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto e la struttura ospitante;
- e. mantenere, anche dopo lo svolgimento dello stage, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi o prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;
- f. partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
- g. rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio.

#### **Art. 4**

1. Ai sensi dell'art. 27 del nuovo provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010: "Il tutor del soggetto ospitante, oltre allo stesso datore di lavoro, può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore".

2. Ogni tutor, nominato dal soggetto ospitante, può accompagnare fino ad un massimo di **tre tirocinanti**, nel rispetto dei limiti relativi al numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili stabiliti dall'art. 1, c. 3 del D.M. 42/1998. Il tutor deve svolgere le seguenti funzioni:

- a. favorire l'inserimento del tirocinante, all'uopo coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;

- b.** promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- c.** tenere ed aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al libretto di tirocinio (rilasciato dall'università) e al diario delle attività formative, di cui è richiesta la vidimazione;
- d. redigere il questionario di valutazione post stage, relativamente all'attività svolta ed alle competenze acquisite dal tirocinante e attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;
- e.** rispettare e far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) fornendo al tirocinante/stagista gli strumenti necessari allo svolgimento dello stesso;
- f. collaborare attivamente alla composizione del Dossier individuale e alla predisposizione dell'attestazione finale.

#### **Art. 5**

Allo scopo di assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l'accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.-

#### **Art. 6**

1. Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti/stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio/stage, la struttura ospitante si impegna a segnalare l'evento, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore medesimo.

#### **Art. 7**

La realizzazione del **tirocinio/stage curriculare** non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

#### **Art. 8**

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula per una durata di anni cinque (5), con possibilità di rinnovo.
2. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A/R ovvero mediante PEC. Il recesso ha effetto decorsi 3 (tre) mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale, lo scioglimento consensuale o la naturale scadenza non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. In ogni caso è assicurato lo svolgimento dei tirocini già avviati, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

#### **Art. 9**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia, al regolamento di Ateneo approvato dal Senato Accademico con delibera del 24.07.18 e alle Circolari del Ministero della cultura in materia di tirocini curricolari.

2. Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

#### **Art. 10**

Referenti per la presente Convenzione sono:

- per l'Università:

- 1) Responsabile Area servizi agli studenti, nella persona di **Ciro Strino**, per le attività di stage curriculare dei corsi di studio – Corso Vittorio Emanuele 292 – Napoli;
- 2) Responsabile Area Dopo laurea e alta Formazione, nella persona di **Donata Brunetti**, per le attività di stage curriculare per i corsi del Dopo laurea – Corso Vittorio Emanuele 292 – Napoli.

- per la DG ERIC: **Dott. Marco Puzoni**, Dirigente del Servizio I – Ufficio Studi della DG-ERIC che si potrà avvalere – come supporto – della **Dott.ssa Elisabetta Borgia**, Responsabile dell'Ufficio Educazione, Formazione e Ricerca; Referente per la gestione dell'account della DG-ERIC sul portale placement dell'Università è la **Dott.ssa Silvia Rossi**, Responsabile della U.O. 2.

#### **Art. 11**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in riferimento alla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, è eletto quale foro unico competente il foro di Roma.

#### **Art. 12**

Le parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall'esecuzione della presente Convenzione conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.

#### **Art. 13**

In riferimento alla materia d'oggetto, la presente Convenzione integra e/o sostituisce tutti gli accordi precedenti ancora in essere tra le parti.

#### **Art. 14**

La presente convenzione viene redatta in unico originale in formato digitale. Sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR del 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico del richiedente. È esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 1, comma 731, della L. del 30 dicembre 2021, n. 234.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 15 della L. del 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82.

Napoli, .....

**Soggetto Promotore**  
Il Rettore  
Prof. Lucio d'Alessandro  
(timbro e firma)

FIRMATA DIGITALMENTE

**Soggetto Ospitante**  
Il Direttore Generale  
Dott. Mario Turetta  
(timbro e firma)

FIRMATA DIGITALMENTE

---

**Placement Office & Career Service- Sezione Stage Studenti**

80135 Napoli  
Corso Vittorio Emanuele, 292  
tel. 081 2522459  
mail [stage.studenti@unisob.na.it](mailto:stage.studenti@unisob.na.it)